

La sentenza di accoglimento di azione revocatoria ex art. 2901 cc giova al cessionario del creditore ope legis

Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 20315 del 23 giugno 2022

La pronuncia trae origine dall'accoglimento di azione revocatoria di compravendita immobiliare promossa dal creditore originario del venditore.

Instaurata dalla cessionaria del credito procedura di esecuzione forzata sull'immobile di cui sopra, la avente causa del debitore, intestataria dell'immobile ad esito della compravendita revocata, ha formulato opposizione alla esecuzione, sostenendo, fra l'altro, che il cessionario non può giovare della sentenza di accoglimento della revocatoria pronunciata su domanda del cedente (prima della cessione).

Ciò in forza dell'assunto che il diritto alla inefficacia dell'atto è cosa diversa e distinta dal diritto di credito sotteso e quindi asserendo che la cessione del credito non trasferisce dal cedente al cessionario il diritto alla inefficacia dell'atto.

La opposizione, inizialmente accolta dal Tribunale di prime cure con sentenza poi cassata, è stata successivamente rigettata, anche in appello.

L'impugnazione della sentenza d'appello ha condotto al giudizio di cassazione che si è concluso con la pronuncia del seguente principio di diritto:

“il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti della azione pauliana vittoriosamente esperita dal cedente.”